

DIRITTO SOCIETARIO ■ Vista la portata delle novità da inserire è opportuno procedere all'adozione di un nuovo testo completo

Srl, sugli statuti adeguamento integrale

Negli enti con pochi soci non è sempre necessaria la lettura da parte del presidente dell'assemblea dell'intero e rinnovato articolato

Dopo che, nei mesi scorsi, le delibere di adeguamento statutario sono state adottate essenzialmente dalle società che avevano necessità di compiere anche altre operazioni (aumenti di capitale, fusioni, cambiamenti di oggetto e di sede, eccetera), ora invece è esplosa una massiccia dose di casi in cui le assemblee vengono convocate solamente per la finalità di revisione dei testi statutari alla luce della legge di riforma. Insomma, se finora i casi di convocazioni assembleari per il mero adeguamento erano rari, nella seconda metà di settembre il clima è radicalmente mutato. Vediamo quindi di fare una check list delle principali questioni di cui tener conto.

Revisione integrale o per singoli articoli. Se per l'adeguamento alla riforma degli statuti di spa è probabilmente possibile in alcuni casi ipotizzare il "ritocco" di singoli articoli, senza cioè stravolgere l'impianto storico del vecchio statuto, per la srl questa operazione di maquillage appare francamente implausibile: l'impatto della riforma sulla Srl è infatti di tale portata da non consentire di programmare scenari di revisione diversi da quello della radicale adozione di un nuovo testo statutario.

La riforma infatti affida all'inserimento nello statuto di apposite clausole il ruolo di attivazione di moltissime delle novità che la riforma stessa offre: quasi tutti questi nuovi strumenti operativi, infatti, in quanto sono utilizzabili in quanto ne sia fatta idonea previsione nel contesto degli statuti.

La questione del metodo con il quale si prospetta all'assemblea il numero delle modificazioni cui lo statuto dovrebbe venire sottoposto, e cioè la maggiore o minore analiticità nell'esposizione all'assemblea delle modifiche che si intendono compiere, ha indubbiamente effetto sulla stesura dell'ordine del giorno dei lavori assembleari, fermo restando che l'enunciazione delle materie da trattare contenuta nell'avviso di convocazione dell'assemblea può essere sintetica, purché chiara e non generica, e che non è pertanto necessaria l'indicazione dei motivi a fondamento della delibera, che invece possono essere oggetto della discussione in assemblea dove gli amministratori devono fornire notizie e chiarimenti ai soci intervenuti che ne facciano richiesta (Tribunale Torino, 29 dicembre 1998).

Tralasciando anche qui il caso delle società quotate, è indubbiamente opportuno procedere con un ordine del giorno analitico, che prospetti in anticipo e con evidenza quali siano le modifiche che dovrebbero essere

Letture da parte del notaio e allegazione del nuovo statuto. Di rilevanza tipicamente notarile (ma comunque di non minore importanza per la perfetta legittimità delle attività che si debbono compiere per la revisione statutaria) è la questione se lo statuto vada inserito nel contesto del verbale assembleare o se in alternativa, lo statuto possa consistere in un allegato al verbale stesso, e se, in quest'ultimo caso, dello statuto allegato il notaio verbaliz-

Ordine del giorno analitico

zante possa omettere la lettura (indifferente al presidente dell'adunanza o a tutti i convenuti all'adunanza). Se in effetti è stata sostenuta una autorevole e suggestiva tesi rigorosa (nel senso

Le regole

Suggerimenti preliminari per le modifiche statutarie

■ **Le modalità di revisione.** Nel caso delle società per azioni è possibile pensare anche a ritocchi parziali che non compromettono l'assetto complessivo dello statuto: per le società a responsabilità limitata gli interventi sono più sostanziali e incisivi e diventata difficile evitare una riformulazione complessiva

■ **L'ordine del giorno.** Meglio procedere, per evitare contestazioni, alla redazione di un ordine del giorno analitico nel caso di compagnie sociali particolarmente ampie; mentre nel caso di società con un ristretto numero di soci si può anche redigere un ordine del giorno sintetico con una sommaria esposizione delle modifiche necessarie

■ **La lettura dello statuto.** Anche in questo caso è indispensabile l'attenzione alla realtà della società cui si rivolge: nel caso di scenari assembleari complessi sarà preferibile una lettura per esteso dell'intero statuto e di tutti i cambiamenti decisi

quali essi dovranno deliberare, per consentire la loro partecipazione all'assemblea con la necessaria preparazione ed informazione, e di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti a seguito di deliberazione su materie non incluse nell'ordine del giorno.

A tal fine, pertanto, «non è necessaria un'indicazione particolareggiata dell'elenco delle materie da trattare, ma è sufficiente un'indicazione sintetica, purché chiara e non ambigua, specifica e non generica» (Cassazione, sentenza 16 marzo 1990, n. 2198). Da questa premessa è conseguito che:

a) da un lato, la Corte d'appello di Milano, 27 marzo 2002, ha ritenuto che è sufficiente che nelle convocazioni assembleari sia contenuta «un'identificazione sintetica,

purché chiara e non ambigua, specifica e non generica, delle materie all'ordine del giorno»;

b) d'altro lato, il Tribunale di Udine, 21 ottobre 1998, ha ritenuto di affermare che, poiché l'intenzione del legislatore, in definitiva, è stata quella di evitare le situazioni di indotta disinformazione, o di semplice disinformazione, ciò che rileva, per ritenere rispettato il precetto di specificità dell'ordine del giorno, è che i singoli soci siano stati resi, di fatto e in concreto, preventivamente informati, attraverso qualsiasi atto legale di estrinsecazione della volontà di organi sociali di cui siano venuti a conoscenza, dell'oggetto della deliberazione assembleare per la quale vengono convocati.

Infine, la Cassazione (sentenza 15 luglio 1993, n. 7859) ha stabilito che l'ordine del giorno di assemblea societaria «formulato in modo ampio, generale, se non ambiguo sulle sue reali finalità, non costituisce una violazione del diritto all'informazione dei soci»; nella specie, proprio con l'espressione «adozione del nuovo statuto sociale» era stata convocata l'assemblea che, tra altre modifiche, aveva soppresso dallo statuto la clausola di prelazione.

A.B.U.

l'operato del pubblico ufficiale verbalizzante nel corso degli eventi assembleari.

Quindi, libertà di spazio per qualsiasi comportamento e necessità di derivare, con la coscienza professionale conformata dalla miglior diligenza applicabile, quello più opportuno dalla concreta situazione assembleare che si tratta di gestire: si può passare quindi dall'atteggia-

mento più formale a quello più tempestivo e più semplice possibile, e cioè alla confezione dello statuto in un documento a sé stante e alla sua allegazione al verbale della adunanza senza che ne sia data necessariamente lettura da parte del pubblico ufficiale.

Letture da parte del presidente dell'assemblea. Tralasciando il mondo delle società quotate (che debbono seguire un complesso iter preparatorio delle assemblee, al fine di

Le indicazioni

Principali risposte dei dottori commercialisti sull'adeguamento degli statuti

■ **Il mancato adeguamento.** A partire dal 1° ottobre, spirata la scadenza per l'adeguamento degli statuti, sulla base del principio della conservazione del contratto, per le società che non abbiano provveduto non scatterà lo scioglimento automatico, ma le clausole statutarie difformi andranno interpretate e integrate alla luce dei nuovi principi e delle nuove disposizioni

■ **Maggioranze semplificate.** Le maggioranze semplificate per l'adozione di delibere di mero adattamento degli statuti non potranno essere assunte nel caso di norme che hanno per oggetto l'integrazione e quando si sia in presenza di clausole statutarie in vigore che già regolano la materia trattata dalle nuove norme in modo difforme ma compatibile con le nuove disposizioni della riforma

■ **I poteri dei sindaci.** In caso di mancato addattamento degli statuti difficilmente i sindaci in carica potranno sottrarsi dal sollecitare l'intervento dell'assemblea per procedere all'adeguamento: non è sufficiente cioè pensare a un'automatica sostituzione delle nuove disposizioni alle clausole confliggenti e neppure che l'assemblea prenda atto dell'avvenuta decadenza di clausole ancora formalmente presenti nello statuto sociale

■ **Il controllo del consolidato.** Si arriva alla conclusione, per analogia con quanto previsto nel caso delle società per azioni, che anche nelle società a responsabilità limitata i controlli sul bilancio consolidato devono essere affidati a un revisore contabile oppure a una società di revisione

affinché venga convocata l'assemblea per la modifica dello statuto ovvero per la nomina del revisore.

Il quarto quesito affronta il problema delle eventuali iniziative che i sindaci dovrebbero

pubblicizzare in anticipo i contenuti per informativa dei propri soci e del mercato in generale, oltre che delle autorità di vigilanza), anche in questa materia non si può svolgere un ragionamento asettico, staccato cioè dai casi concreti che si possono presentare nella pratica professionale.

Da un lato, si avranno infatti (come accade nella assoluta maggioranza dei casi) assemblee di società con pochi soci, tutti presenti in assemblea, i quali deliberano all'unanimità su modifiche statutarie da ciascuno di essi in anticipo conosciute e consentite. In questo caso sarebbe ovviamente un vuoto rito quello di costringere comunque l'assemblea ad udire la recita del rosario degli articoli del nuovo statuto.

Quando invece si presentino scenari assembleari ipotizzati da quello appena ipotizzato, in effetti la mancanza di una esposizione articolata di ciò su cui l'assemblea è chiamata a deliberare potrebbe dar adito a contestazioni. Tuttavia, anche qui ci si deve rimettere alla miglior diligenza possibile: se ad esempio un socio manifesti l'opportunità che il nuovo statuto venga «dato per letto» e nessuno a ciò si opponga, nulla impedisce di agire in questo modo.

Anche le votazioni seguiranno le stesse sorti: votazioni articolo per articolo e, infine, sullo statuto nel suo complesso, dove vi sia necessità di registrare dissensi o astensioni su singole clausole; unica votazione sull'intero testo statutario ove vi sia unanimità di tutti su tutto.

ANGELO BUSANI

PARLA IL PRESIDENTE PICCOLI

I notai: «Bene le società, resta il rischio coop»

ROMA ■ L'agenda dei notai, nelle prossime due settimane, sarà dedicata quasi esclusivamente alle assemblee per le modifiche degli statuti di Spa e Srl. La scadenza di giovedì 30 settembre sull'adeguamento della "carta costituzionale" delle società per allinearla alle novità del diritto societario costringerà il notariato a un tour de force. Ma non ci sarà caos. Anche perché le assemblee, in vista del 30 settembre, sono già state programmate e convocate, come spiega il presidente del Consiglio nazionale del notariato, Paolo Piccoli.

«In questi ultimi giorni — ammette Piccoli — c'è stato un fortissimo aumento di atti societari. D'altra parte, è costume nazionale spostare l'esecuzione di un adempimento fino a quando non si è a ridosso della scadenza».

Proprio la volontà del Governo di non assecondare il "gioco" dei rinvii successivi, che consentono di posticipare il momento delle decisioni, probabilmente si rivelerà pagante. Anche se, ricorda Piccoli, il notariato aveva sottolineato l'opportunità di fissare, per le società, la scadenza al 31 dicembre, così come è previsto per le cooperative.

Tuttavia, il termine del 30 settembre non nasconde



Paolo Piccoli

risvolti "drammatici". «Dopo quella data — sintetizza Piccoli — non ci sarà uno scioglimento *ope legis* per le società che hanno statuti non conformi alle clausole indelegabili secondo il decreto legislativo 6/2003. Certo, si perdono alcune opportunità, come la possibilità di fare riferimento a maggioranze semplificate. D'altra parte, ci sarà una chiarezza minore negli statuti, che dal punto di vista formale conterranno clausole abrogate».

Senza la collaborazione degli organismi di categoria difficile pianificare le assemblee

Ma non succederanno sfracelli».

Dunque, è possibile per le imprese anche agire senza la cattiva coscienza che è la fretta: «Quando le società — sottolinea Piccoli — si sentono pronte a effettuare le modifiche, fanno bene a rispettare il termine. Se invece hanno necessità di una riflessione ulteriore, per cogliere tutte le opportunità della riforma, non è uno scandalo prendere tempo oltre al 30 settembre». In ogni caso, le società — sottolinea il presidente del notariato — non sono «distratte». E sono convinto che entro la fine dell'anno l'adeguamento degli statuti sarà completato. Confidando che l'annunciato decreto correttivo arrivi in tempi brevi e non comporti modifiche sostanziali alla riforma, ma si limiti a un'opera di "ripulitura" formale.

Occorre invece programmare per tempo le assemblee dedicate alle modifiche degli statuti nelle cooperative. In questo caso, gli elementi di preoccupazione non mancano: le coop sono numerose e spesso hanno un'ampia base sociale, il che rende difficile "calendarizzare" e gestire le assemblee. «Bisogna partire per tempo con la collaborazione degli organismi di categoria», ammonisce Piccoli. E il notariato non può correre il rischio di essere in affanno nell'adeguamento delle clausole degli statuti, da cui dipendono le agevolazioni fiscali per le cooperative.

MARIA CARLA DE CESARI

Il documento / L'orientamento dei dottori commercialisti

Controlli, staffetta rinviabile

Il passaggio dai sindaci ai revisori anche dopo il 30 settembre

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, in vista del 30 settembre, termine fissato dal decreto legislativo 6/2003 per l'adeguamento degli statuti societari, ha diffuso un documento nel quale vengono date risposte ad alcuni dei quesiti più frequenti.

Innanzitutto, viene affrontata una delle questioni maggiormente dibattute, circa le conseguenze derivanti dal mancato adeguamento degli statuti entro la data del 30 settembre. A parere del Consiglio, il mancato adeguamento degli statuti alle disposizioni inderogabili introdotte dalla riforma non comporta lo scioglimento della società, bensì soltanto la nullità parziale (sopravvenuta) delle disposizioni incompatibili e l'eventuale loro sostituzione automatica con le disposizioni inderogabili. Secondo il documento: «Nella normalità dei casi, con il 1° ottobre 2004, non si verificherà una causa di scioglimento, la quale semmai interverrà successivamente, in conseguenza delle

difficoltà della società di concordare sulle nuove clausole inserite *ipso iure*, con la conseguente impossibilità di funzionamento della società stessa». Il secondo quesito, invece, si occupa di identificare le delibere che possono essere assunte con le maggioranze semplificate di cui all'articolo 223-bis, comma 3 delle disposizioni di

Ma il collegio deve attivarsi per sollecitare la decisione

attuazione e provvisorie. Secondo il Consiglio, le deliberazioni dell'assemblea straordinaria a maggioranza semplice possono essere assunte per le delibere di mero adattamento dell'atto costitutivo e dello statuto alle nuove disposizioni inderogabili, ovvero per escludere la disciplina delle nuove norme inderogabili statutariamente, in modo da poter regolare liberamente la materia oggetto

di tali norme.

Le maggioranze semplificate non potranno essere utilizzate nel caso di norme volte all'integrazione dello statuto, ovvero in presenza di «clausole statutarie dei vigenti statuti che già regolano la materia trattata dalle nuove norme derogabili in modo difforme rispetto alle disposizioni legislative, ma allo stesso tempo in modo compatibile con le nuove disposizioni».

La regola della maggioranza semplice, inoltre, sembra non applicabile anche nei confronti di quelle clausole statutarie che, in deroga alla disciplina prevista dalle nuove norme derogabili, regolano la materia societaria esclusivamente attraverso un rinvio alla disciplina vigente ante riforma alla stessa applicabile.

Con il terzo quesito, vengono affrontate le conseguenze che potrebbero derivare alla so-

cietà in presenza di un mancato adeguamento dei sistemi di amministrazione e controllo. Il problema si pone in tutti quei casi in cui il controllo contabile sul bilancio d'esercizio e sul consolidato debba essere affidato a un revisore esterno e non al collegio sindacale, ma lo statuto in vigore al 1° ottobre contenga una clausola che espressamente affida il controllo contabile al collegio sindacale. A parere del Consiglio nazionale, in assenza della modifica statutaria, la società potrà continuare a funzionare finché un socio dissenziente non impugni la delibera per mancanza di un allegato, e cioè la relazione del revisore, ovvero si rivolga al Tribunale ai sensi dell'articolo 2409 (se i soci dissenzienti detengono almeno il 10% del capitale sociale), ferma restando la responsabilità di amministratori e sindaci per gli eventuali danni. In ogni caso, in presenza di una Spa che al 1° di ottobre non abbia ancora modificato lo statuto, il collegio sindacale dovrà attivarsi

ONLINE www.ilsole24ore.com/norme

I modelli per Spa e Srl

Due esempi di statuti adeguati al nuovo Codice civile

www.famigliacristiana.it

IN REGALO

QUESTA SETTIMANA CON FAMIGLIA CRISTIANA

Famiglia Motori, uno speciale di oltre 130 pagine:

- ULTIME NOVITÀ • SICUREZZA
- TECNOLOGIE • RISPARMIO
- TUTTI I LISTINI DEL NUOVO

LA GUIDA CHE CERCHI!